



**Camera di Commercio
Firenze**

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI FIRENZE**

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 08/10/2018)

Articolo 1

Criteri generali

1. Il presente regolamento, con le eccezioni previste dall'articolo 2, definisce i criteri e le modalità sulla base dei quali la Camera di Commercio di Firenze (d'ora in avanti Camera), nell'ambito delle proprie strategie promozionali finalizzate allo sviluppo del sistema economico di riferimento risultanti dai documenti di programmazione, eroga incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (d'ora in avanti contributi).

2. I contributi della Camera sono concessi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) escludere i progetti promozionali non in linea con i propri indirizzi strategici e la propria programmazione;
- b) evitare la sistematica concessione di contributi di modesta entità;
- c) escludere le iniziative già realizzate; nei disciplinari di cui all'art. 5 possono essere previste motivate deroghe a questo principio;
- d) escludere le iniziative in corso alla data di presentazione della domanda di contributo, salvo i progetti pluriennali per i quali la richiesta deve essere presentata alla Camera prima dell'avvio della singola annualità. Un progetto si intende in corso quando siano già state fatturate forniture di beni o servizi. Nei disciplinari di cui all'art. 5 possono essere previste motivate deroghe a questo principio;
- e) escludere i progetti promozionali di cui agli artt. 6 e 12 i cui beneficiari ultimi siano esclusivamente i proponenti, o soggetti da questi controllati e collegati, ovvero che prevedano procedure di selezione dei beneficiari ultimi basate sull'appartenenza all'organizzazione dei proponenti stessi e quindi non siano aperte a tutti i soggetti operanti nel settore specifico;
- f) preferire le azioni caratterizzate da:
 - adeguata progettazione ed efficace verifica dei risultati;
 - intersettorialità;
 - un'attesa diretta e duratura incidenza sul sistema socio-economico di riferimento;
 - la fornitura di servizi d'interesse comune per le imprese;
 - innovazione;
 - l'inserimento in programmi soprattutto se pluriennali;
 - il coinvolgimento di più partner;
 - la rilevante compartecipazione finanziaria del proponente.

3. Possono essere erogati contributi camerali anche a favore di progetti promozionali da realizzare al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, qualora siano comunque fondatamente prevedibili positive ripercussioni per l'economia locale.

4. Possono accedere ai contributi della Camera:

- a) enti ed organismi pubblici, per progetti condivisi nell'interesse del territorio;
- b) enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi, quali ad esempio associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori nonché soggetti del terzo settore eccetera;
- c) imprese e professionisti.

5. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi della Camera:

- a) i partiti politici e gli organismi a questi riconducibili;
- b) i mass media, ad esclusione dei contributi di cui al successivo art. 3, comma 1. lettera a) erogati tramite disciplinari;
- c) le società partecipate dalla Camera;

- d) i soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità in sede istruttoria, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine assegnato, l'istanza è considerata inammissibile. Per motivi di economicità del procedimento non viene richiesta la regolarizzazione e si procede all'ammissibilità nel caso di importi dovuti non superiori ad € 8,00;
- e) i soggetti per i quali sia stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese nel corso di procedimenti per l'erogazione di contributi camerali;
- f) i soggetti non in regola per quanto concerne gli adempimenti previdenziali ed assistenziali.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica agli interventi promozionali attuati direttamente solo dalla Camera, ai premi assegnati dalla Camera, ai contributi concessi alle Aziende speciali della Camera, alle quote erogate a favore di comitati, fondazioni e associazioni partecipate dalla Camera, ai contributi consortili.

Articolo 3

Tipologia ed ammontare dei contributi camerali

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di contributi camerali:
 - A) contributi a favore di una pluralità di soggetti, erogati tramite disciplinari;
 - B) contributi concessi per progetti promozionali realizzati da terzi e selezionati tramite bando, secondo le linee strategiche definite dall'Ente;
 - C) contributi concessi per progetti promozionali, non selezionati tramite bando, ed oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati, in cofinanziamento con oneri a carico di questi ultimi complessivamente non inferiori al 50%, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera g) della L. 580/93.
2. I contributi di tipologia A) non possono superare il 70% delle spese ammesse.
3. I contributi di tipologia B) non possono superare il 50% delle spese ammesse, nel limite del disavanzo finanziario, determinato sottraendo dal totale delle entrate, calcolate al netto del contributo camerale e compresa la quota di autofinanziamento, il totale delle spese ammissibili.
4. I contributi di tipologia C) non possono superare il 50% delle spese ammesse, nel limite del disavanzo finanziario, calcolato sottraendo dal totale delle entrate, al netto del contributo camerale, il totale delle spese ammissibili.
5. Non sono finanziabili progetti promozionali, di cui agli artt. 6 e 12, con spese ammesse inferiori a € 20.000,00.
6. La Giunta, contestualmente alla predisposizione del preventivo economico annuale, elabora uno specifico allegato al preventivo stesso dal quale risultino le iniziative promozionali da realizzare nell'esercizio.

Articolo 4 **Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili a contributo, sono, di regola, quelle direttamente sostenute dal beneficiario e direttamente ed esclusivamente imputabili all'iniziativa, nonché comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati. I pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito etc.) o immediatamente verificabili da parte della Camera (bollettini postali etc.).
2. Per le iniziative che beneficiano dei contributi di tipologia B) e C) possono essere ammissibili spese non esclusivamente imputabili all'iniziativa (spese per il personale e spese di carattere generale, quali ad esempio spese per utenze, materiali di consumo, etc.) nel limite del 15% delle altre spese ammissibili. Per i contributi di tipologia A) non si applica tale regola, salvo motivata deroga prevista nello specifico disciplinare.
3. Non rientrano fra le spese ammissibili di cui al comma primo:
 - a) le spese per acquisti di beni durevoli, salvo che le stesse non siano espressamente previste nello specifico disciplinare, bando o convenzione;
 - b) le spese per acquisto di beni e servizi erogati da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto beneficiario del contributo camerale;
 - c) l'IVA qualora detraibile;
 - d) le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, cene di gala etc.), salvo che le stesse non siano espressamente previste nello specifico disciplinare, bando o convenzione.

Articolo 5 **Contributi a favore di una pluralità di soggetti (Tipologia A)**

1. Le modalità e la misura dei contributi devono essere regolamentate da un apposito disciplinare, approvato con provvedimento dirigenziale e reso pubblico, per la durata di almeno 30 giorni, mediante pubblicazione all'albo camerale on line e avvisi sul sito internet della Camera, che tra l'altro preveda:
 - a) il limite di spesa globale per la Camera;
 - b) la tipologia dell'iniziativa, le spese ammissibili e la categoria dei beneficiari;
 - c) i limiti delle spese ammissibili e la misura dei contributi che non può superare il 70% delle spese ammissibili;
 - d) il termine per la presentazione della domanda nonché la modulistica da utilizzare e la documentazione da allegare;
 - e) le modalità e le procedure per l'inserimento in graduatoria nonché per la concessione e liquidazione dei contributi.
2. Il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo deve essere emanato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare. Il provvedimento può essere impugnato dal beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, con ricorso gerarchico al Segretario Generale, il quale decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso da parte della Camera.

Articolo 6 **Bando per l'erogazione di contributi camerali a sostegno di progetti promozionali di terzi (Tipologia B)**

1. Il bando per la selezione di progetti promozionali di terzi è approvato dal Dirigente competente e reso pubblico, per la durata di almeno 30 giorni, mediante pubblicazione all'albo camerale on line e avvisi sul sito internet della Camera.

2. Il bando contiene le finalità dell'iniziativa promozionale, le cause di esclusione, i criteri di valutazione dei progetti stabiliti sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 2, la tipologia delle spese ammissibili, la percentuale massima del contributo e il relativo massimale e la documentazione che deve essere prodotta da chiunque abbia interesse a formulare una proposta. Il bando indica inoltre il termine per la presentazione delle domande e quello entro il quale le iniziative devono essere concluse, pena la decadenza del diritto di beneficiare del contributo.

Articolo 7

Bando. Presentazione delle domande

1. Le domande, da presentare utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet della Camera, sottoscritte dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale nel caso di enti, società, associazioni, devono contenere:

- a) generalità, natura giuridica, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, regime fiscale del proponente;
- b) l'esauriente illustrazione dell'iniziativa nella quale, in linea con le finalità del bando, siano identificati i beneficiari finali e i risultati attesi, con la precisazione di almeno un indicatore di efficacia per valutarne il successo;
- c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste che deve essere redatto in forma analitica comprendendo i contributi di terzi e la quota di autofinanziamento del promotore;
- d) la misura del finanziamento richiesto alla Camera, che non può superare il 50% delle spese ammissibili;
- e) l'impegno del proponente a:
 - fornire, a pena d'esclusione, tutti gli elementi informativi e di valutazione eventualmente richiesti in sede istruttoria;
 - produrre, dopo la chiusura dell'iniziativa, la documentazione necessaria alla concessione e liquidazione del contributo;
 - collaborare alla valutazione dell'esito della iniziativa.

2. Il termine per la presentazione delle domande può essere riaperto, nell'ambito dell'esercizio di competenza, con la pubblicità prevista nell'articolo precedente, qualora, dopo aver concluso le procedure di selezione e inserimento in graduatoria dei progetti presentati, non siano state utilizzate tutte le somme all'uopo stanziato o nel caso di rifinanziamento.

Articolo 8

Bando. Istruttoria delle domande

1. Il responsabile del procedimento:

- a) verifica l'esattezza dei dati contenuti nelle domande;
- b) richiede per le vie brevi informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Nel caso non venga data tempestiva ed esauriente risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza;
- c) forma ed aggiorna l'archivio informatico delle proposte e dei richiedenti;
- d) garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento inoltra le domande di contributo al Dirigente competente. Questi nomina, convoca e presiede una commissione composta da tre membri scelti fra i dipendenti della Camera e fra esperti esterni.

3. La commissione esamina i progetti presentati e ciascun membro attribuisce un punteggio per ognuno dei criteri di valutazione stabiliti dal bando. Al termine della valutazione, la commissione attribuisce per ogni progetto un punteggio calcolato come somma della media aritmetica dei singoli punteggi attribuiti dai suoi membri per ogni criterio di valutazione stabilito dal bando. Dopodiché formula la proposta di graduatoria specificando la percentuale e l'entità del contributo spettante per ogni progetto.

Articolo 9

Bando. Approvazione della graduatoria finale

1. La proposta di graduatoria formulata dalla commissione secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento è approvata con determinazione del Dirigente competente e deve specificare:

- a) i soggetti beneficiari in ordine di graduatoria;
- b) la percentuale del contributo sulle spese ammissibili e l'importo previsto;
- c) il termine perentorio entro il quale l'iniziativa deve concludersi a pena di decadenza del diritto al contributo;
- d) la precisazione che la concessione e la liquidazione del contributo sono comunque subordinate alla presentazione della documentazione specificata all'articolo 10.

2. Il provvedimento di norma deve essere emanato entro il termine di 60 giorni, e comunque non oltre il termine di 90 giorni, da quello ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande.

3. La graduatoria viene pubblicata sul sito internet della Camera.

4. Il responsabile del procedimento comunica per iscritto al beneficiario l'accoglimento della domanda, l'importo previsto del contributo e le condizioni per la sua concessione di cui al comma 1, invitandolo a trasmettere alla Camera entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto la documentazione prevista all'articolo successivo.

5. Il Dirigente competente su motivata richiesta del beneficiario può disporre l'erogazione di un anticipo non superiore all'80% del contributo previsto, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di primaria importanza e di gradimento della Camera, escutibile a prima richiesta e redatta secondo un testo approvato dalla Camera. Contestualmente alla richiesta, il beneficiario si impegna comunque alla restituzione dell'eventuale eccedenza rispetto a quanto dovuto a consuntivo.

Articolo 10

Bando. Rendicontazione dei progetti

1. Entro il termine prescritto dal quarto comma dell'articolo 9, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet della Camera, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, sottoscritta dal beneficiario, nella quale siano evidenziati i risultati positivi conseguiti, con particolare riferimento agli indicatori di efficacia di cui all'art. 7, comma 1, lettera B;
- b) rendiconto analitico delle spese sostenute e delle entrate, nella quale si attesti che le stesse sono direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto;
- c) copie delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati;
- d) documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali;

- e) ulteriori documenti indicati nel bando o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa;
- f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

2. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare, o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al beneficiario fissando un ulteriore termine di 15 giorni.

3. La mancata presentazione entro i termini prescritti, senza giustificato motivo, della rendicontazione o delle ulteriori informazioni richieste ai sensi del comma precedente, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

Articolo 11

Bando. Liquidazione dei contributi

1. Il contributo viene liquidato applicando sul totale delle spese ammesse la percentuale indicata nel provvedimento di approvazione della graduatoria. Esso non può essere superiore al disavanzo finanziario registrato a consuntivo, calcolato al netto del contributo camerale, ossia determinato sottraendo dal totale delle entrate, calcolate al netto del contributo camerale e compresa la quota di autofinanziamento, il totale delle spese ammesse.

2. Qualora le spese ammesse risultino inferiori al 50% delle spese ammissibili preventivate, o siano inferiori all'importo di € 20.000,00, il contributo non può essere concesso.

3. Nel provvedimento di liquidazione, l'ammontare del contributo, con dettagliata motivazione legata al non sufficiente risultato raggiunto con riferimento agli indicatori previsti dall'art. 7, comma 1, lettera B, può essere proporzionalmente ridotto dal Dirigente competente.

4. Il provvedimento di liquidazione del contributo deve essere emanato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare. Il provvedimento può essere impugnato dal beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, con ricorso gerarchico al Segretario Generale, il quale decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso da parte della Camera.

Articolo 12

Concessione di contributi camerali a sostegno di progetti promozionali non selezionati tramite bando (Tipologia C)

1. I contributi a sostegno di progetti promozionali non selezionati tramite bando di tipologia C) di cui all'art. 3 comma 1 lettera C), sono sempre approvati dalla Giunta, previa acquisizione del parere tecnico del Dirigente competente.

2. Le istanze presentate da enti ed organismi pubblici, di cui all'art. 1, comma 4, lettera A) dovranno essere accompagnate da lettere di sostegno dei soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi maggiormente rappresentativi del settore di riferimento del progetto.

3. I contributi di cui al presente articolo non possono superare il 50% delle spese ammissibili e devono rientrare nei limiti del disavanzo finanziario, calcolato sottraendo dal totale delle entrate, al netto del contributo camerale, il totale delle spese ammissibili.

4. I contributi di cui al presente articolo prevedono la sottoscrizione di una convenzione tra la Camera e il soggetto richiedente il contributo, che disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa, di rendicontazione del progetto e di liquidazione del contributo.

5. I provvedimenti relativi alla concessione di contributi di tipologia C), i cui stanziamenti risultino già inseriti nel preventivo economico, sono adottati dal Dirigente competente.

6. Gli stanziamenti relativi ai contributi di tipologia C), non previsti nel preventivo economico, sono adottati dalla Giunta su proposta del Segretario Generale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

7. La Giunta e il Dirigente adottano, di norma, gli atti di rispettiva competenza entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo completa e regolare.

8. Le domande di contributo non possono essere presentate alla Camera in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, salvo motivate deroghe.

9. Questa tipologia è disciplinata, oltre che dalle norme generali di cui agli artt.1, 3, e 4, dalle norme previste per i contributi di tipologia B) di cui all'art. 3 qualora applicabili (art. 7, comma 1; art.8, comma 1; art. 9, commi 4 e 5; art. 10; art. 11, commi 2, 3 e 4). In sede applicativa per quanto non definito dalla Giunta provvede il Dirigente competente.

Articolo 13

Valutazione dei risultati

1. La Camera si riserva la facoltà di verificare in generale i risultati e gli effetti sull'economia locale dell'insieme dei progetti promozionali finanziati.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio 28/07/2015, n. 10, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sull'Albo camerale on line.